



COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO
PROVINCIA DI LECCE

CULTURALE

**4° SETTORE – TECNICO – URBANISTICA
GESTIONE DEL PUG – SUAP – SERVIZI CIMITERIALI
TOPONOMASTICA - STATISTICA**

COPIA

N. SETT.161

DETERMINAZIONE N. 760 DEL 12-10-16

OGGETTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A FAVORE
DI FRISULLO VITTORIA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
MOV.EDIL STRADE S.N.C. CON SEDE A GALATINA VIALE
IONIO S.N.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la Determina n.1193 R.G. del 05/08/2016 Provincia di Lecce—Servizio
Tutela e Valorizzazione Ambiente,così di seguito riportata:

“Premesso che:

- - con istanza presentata alla Provincia in data 11.11.2015 prot. 1651, la sig.ra Frisullo Vittoria, in qualità di Amministratore della Ditta Mov. Edil Strade s.n.c., con sede in Galatina alla via Jonio s. n., fu autorizzata dalla Provincia di Lecce, con atto di Determinazione Dirigenziale n° 1478 del 12/06/2008, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, alle emissioni in atmosfera rivenienti dall'attività svolta nel proprio impianto di estrazione e frantumazione calcare con produzione di conglomerati bituminosi, sito in Corigliano d'Otranto alla Strada Provinciale Galatina - Corigliano, località “Murica”; - nel ciclo di produzione autorizzato sono presenti le fasi di:

estrazione della pietra calcarea;

frantumazione e vagliatura;

produzione di conglomerati bituminosi;

- per le fasi di estrazione, frantumazione e vagliatura, che avvengono esclusivamente al fondo cava, si ricorre al contenimento delle emissioni diffuse mediante incapsulamento del mulino, copertura e incapsulamento dei vagli, abbattimento delle polveri con sistema di irrigazioneumidificazione; viene effettuata, inoltre, l'umidificazione dei cumuli di stoccaggio del calcare di granulometria varia, mediante nebulizzatori di acqua, al fine di contenere la concentrazione di polveri totali quali emissioni diffuse al di sotto di 5 mg/Nmc;

- nella sezione di produzione del conglomerato esistono due punti di emissioni convogliate, denominati E1 ed E2, il primo relativo ad emissioni di polveri, SO2, NOx ed IPA dovuti al riscaldamento del bitume ed alla miscelazione con pietrisco, il secondo alle emissioni della caldaia a metano con potenza inferiore a 3 MW;

- a monte del camino E1 è installato di filtro a maniche di tessuto, con sistema automatico di pulizia delle maniche e recupero delle polveri a mezzo di coclee chiuse, che permette di ottenere i seguenti valori di concentrazione nelle emissioni: polveri totali inferiori a 20 mg/Nm3, anidride solforosa inferiore a 615

mg/Nm³, C.O.T. inferiore a 150 mg/Nm³, ossidi di azoto inferiori a 115 mg/Nm³ e I.P.A. inferiori a 0,1 mg/Nm³;

- con atto di Determinazione Dirigenziale n° 812 del 12/04/2012, la società fu autorizzata alle emissioni anche per lo stoccaggio e il trattamento di recupero di rifiuti inerti, costituiti da conglomerati bituminosi provenienti dalla demolizione di manto stradale, da effettuare su nuova area a ciò destinata;

- con atto di Determinazione Dirigenziale n° 2005 del 18/09/2012 la Provincia iscrisse la società Mov.Edil. Strade s.n.c. al n° 178 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, per le operazioni di recupero, le tipologie ed i quantitativi di rifiuto di seguito riportati, così come riportati nell' Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/1998:

Tipologia 07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo
Provenienza	attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo

Caratteristiche del rifiuto		rifiuto solido costituito da bitume ed inerti
Codici CER 2002		[170302] [200301]
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 Attività di recupero aprile 2006. Messa
	R5 - R13	produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5]
	R5 - R13	produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti		a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate; b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.
Quantità annua richiesta	3.000 t/a	Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4) 3.000 t/a

- l'attività di messa in riserva [R13] deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'art. 6 e nell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;

- ai fini del rispetto dei limiti di cui al nr. 7, punto z.b dell'allegato IV del D.Lgs. 152/06, il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti ad operazione di recupero R5 dovrà essere inferiore a 10 t/g;

- con atto di Determinazione Dirigenziale n° 1671 del 25/07/2012 la Provincia autorizzò la società Mov.Edil. Strade s.n.c. allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea disperdente, delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne, provenienti dalle coperture e dai piazzali dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi e di stoccaggio di rifiuti inerti, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n° 152/2006 e dell'art. 5 del decreto n° 282/CD/A del 21/11/2003;

- lo scrivente Servizio, con nota del 11/07/2016, trasmise alla Provincia, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla sig.ra Vittoria Frisullo, nata a Corsi (Le) il 05/04/1934, C. F.: FRSVTR 34E45 D223S, legale rappresentante della società Mov. Edil Strade S.n.c. P. IVA 02516540750, con sede in Galatina (Le) al Viale Jonio s. n., sostitutiva dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, c. 1;

lett. a) "autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

lett. c) "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

lett. g) "comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

per l'impianto di estrazione e frantumazione calcare, di produzione di conglomerati bituminosi e di recupero di rifiuti inerti sito in Corigliano d'Otranto, località "Parziale Grande";

la società allegò all'istanza i seguenti elaborati:

Relazione tecnica sul trattamento delle acque meteoriche;
 Relazione Tecnica idrogeologica;
 Planimetria Generale dell'Impianto;
 Planimetria dell'impianto di trattamento acque meteoriche;
 Disegni tecnici di dettaglio dell'impianto di depurazione;

- dagli elaborati tecnici si evince che la società intende mantenere inalterato il ciclo di lavorazione nelle varie sezioni impiantistiche, pertanto l'istanza di A.U.A. è stata presentata al fine di adeguare i sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento al regolamento Regionale n° 26/2013;

in particolare, per le acque meteoriche:

- nello stabilimento, si svolgono le seguenti attività di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/13:

• lett. m) depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o gestione e trasformazione degli stessi;

- il R.R. 26/13 prevede:

- all'art. 10, commi 1 e 4, per le aree a rischio di dilavamento di sostanze pericolose (ricadenti nel capo II dello stesso regolamento). l'obbligo di separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successivo nonché l'obbligo di trattamento separato delle stesse;
- all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento anche per gli insediamenti, salvo dimostrata impossibilità tecnica;
- all'art. 13, comma 5, che gli scarichi di cui all'art. 10 comma 1 (acque di prima pioggia per impianti ricadenti nel capo II dello stesso regolamento) nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo non possono avvenire a meno di 250 metri dalle opere di captazione di acque sotterranee per uso irriguo;

- nel progetto di adeguamento dell'impianto sono state individuate tre aree di raccolta delle acque meteoriche individuate con la numerazione 1, 2, 3. L'area n. 1, esistente e già dotata di sistemi di trattamento delle acque meteoriche, è quella interessata dalle attività di gestione dei rifiuti inerti e di produzione di conglomerati bituminosi. Le aree n. 2 e n. 3, da realizzarsi, non sono interessate da attività pericolose;

- l'azienda, al fine di rispettare le citate previsioni regolamentari, intende provvedere a:

- separare e raccogliere in vasca a tenuta stagna le acque meteoriche di prima pioggia dell'area n. 1; sottoporre a grigliatura, dissabbiatura e disoleazione in continuo le acque di seconda pioggia; dissabbiare e disoleare, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso, le acque meteoriche di prima pioggia; accumulare in vasca le acque depurate, di prima e seconda pioggia, per destinarle a riutilizzo per depolverazione dei piazzali e dei percorsi interni ed irrigazione del verde d'impianto; scaricare le acque in eccesso negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea di dispersione;
- grigliare, dissabbiare e disoleare in continuo le acque meteoriche delle aree n. 2 e n. 3; accumulare in vasca le acque depurate per destinarle a depolverazione dei piazzali e dei percorsi interni; scaricare le acque in eccesso negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea di dispersione;

Visti:

- gli elaborati scritto-grafici allegati all'istanza;
- il D. Lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- il Regolamento Regionale n. 26/13: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.);
- la L. R. n. 17/2007;
- il D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- il D.P.R. 59/2013 del 13 marzo 2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;
- l'attestazione del responsabile del procedimento sul rispetto, nell'istruttoria, della normativa nazionale e regionale in materia;

Tanto premesso, rilevato e considerato, vista la documentazione agli atti dell'Ufficio;

DETERMINA

- di Adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3, c. 1, del citato Decreto:

- lett. a) "autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/2006",
- lett. c) "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. n. 152/2006";
- lett. g) "iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06";

- a favore della sig.ra Vittoria Frisullo, nata a nata a Cursi (Le) il 05/04/1934, C. F.: FRSVTR 34E45 D223S, legale rappresentante della società Mov. Edil. Strade S.n.c. P. IVA 02516540750, con sede in Galatina (Le) al Viale Jonio s. n., per l'impianto estrazione e frantumazione di pietra calcarea, di produzione conglomerati bituminosi e di recupero di rifiuti inerti, sito nei Comuni di Corigliano d'Otranto, località "Parziale Grande", sui terreni identificati nel N.C.T. al Foglio 5, p.lle 232 (piazzola recupero inerti), p.lle 235, 236 e 237 (area produzione conglomerati), p.lle 200 (area uffici e depositi automezzi), p.lle 230 e 234 (impianto di frantumazione calcarea), e in agro di Soleto sui terreni identificati nel N.C.T. al Foglio 28 p.lle 92, 96, 97 102 (coltivazione di cava);

ACQUE METEORICHE

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del DPR 59 del 13.03.2013, la società:

1. realizzerà i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 **entro il 15.02.2018**;

2. nelle more dell'attuazione degli interventi di adeguamento, è autorizzata a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea disperdente, le acque meteoriche dell'area n.1 nel rispetto dell'autorizzazione precedente (DD Provincia n. 1671-12);

3. darà comunicazione a questo Servizio della realizzazione degli interventi di adeguamento inviando certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento degli scarichi approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia del 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;

4. ad opere realizzate, è autorizzata a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, tramite trincea disperdente, le sole acque meteoriche di seconda pioggia, trattate nell'impianto di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione in continuo, eccedenti la capacità di riutilizzo, con le seguenti prescrizioni:

- a. raccogliere separatamente le acque di prima pioggia, accumularle in vasca perfetta a tenuta e riutilizzarle per umidificare esclusivamente la piazzola in calcestruzzo utilizzando l'apposita pompa, entro le 48 ore dall'evento piovoso. In alternativa, avviare tali acque ad un impianto di trattamento gestito da terzi entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
- b. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
- c. mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- d. eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
- e. effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
- f. informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

5. notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nell'immissione finale;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la società è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. lgs. 152/2006, con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) l'impianto sarà dotato di nebulizzatori d'acqua opportunamente posizionati e funzionanti presso i cumuli di stoccaggio dei rifiuti inerti e delle materie prime polverulente;
- 2) i tratti di transito degli autocarri saranno dotati di pavimentazione;
- 3) la società manterrà sempre in efficienza il filtro a maniche di tessuto a servizio dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi;
- 4) l'attività dovrà rispettare i seguenti valori limite di concentrazione nelle emissioni:

Emissioni diffuse	ED	polveri totali	5	mg/Nm3
Emissioni al camino	EI	polveri totali	20	
		ossidi di azoto	115	
		ossidi di zolfo	615	
		C.O.T.	150	
		I.P.A.	0,1	

5) la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato le analisi relative alle emissioni in atmosfera una volta all'anno, con campionamenti al camino EI e con campionamenti delle emissioni diffuse da effettuare all'interno dell'impianto presso l'area di frantumazione, presso i cumuli di stoccaggio dei rifiuti e nei quattro punti cardinali prossimi al perimetro, nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto e in condizioni di calma di vento, ovvero a valle della direttrice del vento in caso di debole ventosità, e ne trasmetterà i certificati a questo Servizio, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della ASL Maglie e al Comune di Corigliano d'Otranto;

6) i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM;

7) ai risultati delle analisi saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;

8) la società comunicherà ad ARPA e alle autorità competenti, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui effettuerà gli autocontrolli delle emissioni;

9) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;

10) la società garantirà, in futuro, l'adeguamento dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;

11) la società presenterà alla Provincia nel caso di superamento dei limiti prescritti, un progetto di adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione secondo le procedure di cui all'art. 6 del DPR 59/13;

12) il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporterà l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D. Lgs. n° 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;

PROCEDURE SEMPLIFICATE

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la società è iscritta, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006, al nr. 178 del Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, per le operazioni di recupero, le tipologie ed i quantitativi di rifiuto di seguito riportati, così come riportati nell'Allegato I suballegato I del D.M. 05/02/1998:

Tipologia 07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	
Provenienza	attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo	
Caratteristiche del rifiuto	rifiuto solido costituito da bitume ed inerti	
Codici CER 2002	[170302] [200301]	

Attività di recupero	- R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 Attività di recupero aprile 2006.
----------------------	-------	--

	R5 - R13	produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5]
	R5 - R13	produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti		c) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate; d) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.
Quantità annua richiesta	3.000 t/a	Quantità annua assentita (nel rispetto dei limiti di cui all'allegato 4) 3.000 t/a

con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) l'attività di messa in riserva [R13] deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'art. 6 e nell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
 - 2) ai fini del rispetto dei limiti di cui al nr. 7, punto 2.b dell'allegato IV del D.Lgs. 152/06, il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti ad operazione di recupero R5 dovrà essere inferiore a 10 t/g;
 - 3) la massima capacità annua di recupero dell'impianto non eccederà la quantità di 3.000 tonnellate (Mg);
 - 4) le materie prime ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche del D.M. 05.02.1998. Il Proponente è tenuto ad eseguire appositi test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sulle stesse;
 - 5) la società dovrà comunicare alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio della attività;
 - 6) la società dovrà comunicare al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente;
 - 7) la società dovrà provvedere, in conformità alla normativa vigente in materia, alle comunicazioni al sistema informativo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle relative comunicazioni;
 - 8) la società dovrà effettuare, entro il mese di aprile di ogni anno, il pagamento dei diritti d'iscrizione e per i controlli periodici, determinato in relazione alle attività ed alle quantità di rifiuti presumibili da trattare nell'anno in corso, ai sensi e nei termini di cui al D. M. A. n. 350 del 21.07.1998, ed inviare copia della ricevuta a questo Servizio. Il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale d'iscrizione comporta automaticamente la sospensione "ope legis" della Ditta dal Registro Provinciale, senza che si renda necessario alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo. Integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/06, la continuazione da parte di un'impresa dell'attività di recupero dei rifiuti dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento senza che questo sia avvenuto;
- L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del provvedimento rilasciato dal Suap e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;

- per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13;
- la società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A.U.A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;

- questa autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;

è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

-la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D. Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

-trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Corigliano d'Otranto che provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell'art. 4, c. 7 del D. P. R. n. 59/2013;

- il SUAP competente procederà, prima del rilascio dell'A.U.A., alle verifiche previste dal D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

- Demandare al SUAP di Corigliano d'Otranto

(ufficioprotocollo.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it) la trasmissione del titolo abilitativo finale di A.U.A. ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:

Mov. Edil. Strade S.n.c. movedil@cgn.legalmail.it

Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ambiente@cert.provincia.le.it;

ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;

Servizio Igiene Pubblica ASL Lecce sud sispsud

dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Polizia Provinciale poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it;

Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce (slc41034@pec.carabinieri.it);

Regione Puglia Ufficio Rifiuti;

- L'ARPA Puglia avrà cura di effettuare i controlli di parte pubblica sulle emissioni dell'impianto e sulle acque reflue depurate;

- pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;

- Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

Allegati

Determina 1193 R.G. del 05/08/2016 Provincia di Lecce-Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente

planimetria generale impianto TAV. 2

planimetrie sistema di trattamento e dispersione delle acque meteoriche TAV. 3 e TAV. 4"

Visto il Decreto Lgs. N. 159/2011 e la dichiarazione sostitutiva di certificazione (SPR445/2000) acquisita in data 11/10/2016;

DETERMINA

Di rilasciare Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3, c. 1, del citato Decreto:

- lett. a) "autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/2006",
- lett. c) "autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. n. 152/2006";
- lett. g) "iscrizione nel registro provinciale utilizzatori di rifiuti ex artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06";

- a favore della sig.ra Vittoria Frisullo, nata a nata a Corsi (Le) il 05/04/1934, C. F.: FRSVTR 34E45 D223S, legale rappresentante della società Mov. Edil. Strade S.n.c. P. IVA 02516540750, con sede in Galatina (Le) al Viale Jonio s. n., per l'impianto estrazione e frantumazione di pietra calcarea, di produzione conglomerati bituminosi e di recupero di rifiuti inerti, sito nei Comuni di Corigliano d'Otranto, località "Parziale Grande", sui terreni identificati nel N.C.T. al Foglio 5, p.lle 232 (piazzola recupero inerti), p.lle 235, 236 e 237 (area produzione conglomerati), p.lla 200 (area uffici e depositi automezzi), p.lle 230 e 234 (impianto di frantumazione calcarea), e in agro di Soleto sui terreni identificati nel N.C.T. al Foglio 28 p.lle 92, 96, 97 102 (coltivazione di cava):

-trasmettere il presente provvedimento a

Mov. Edil. Strade S.n.c. movedil@cgn.legalmail.it
Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ambiente@cert.provincia.le.it;
ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
Servizio Igiene Pubblica ASL Lecce sud sispsud
dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
Polizia Provinciale poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it;
Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce (sle41034@pec.carabinieri.it);
Regione Puglia Ufficio Rifiuti;

- L'ARPA Puglia avrà cura di effettuare i controlli di parte pubblica sulle emissioni dell'impianto e sulle acque reflue depurate;
- pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;
- Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

Il Responsabile dell'Ufficio

Corigliano d'Otranto 12-10-16

Art. 151, comma 4, del decreto Legislativo del 18 .08.2000, n. 267.

Copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNI DI SPESA N° _____ / _____

Corigliano d'Otranto, _____

Il Responsabile del settore Finanziario
Luca Garganese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della Presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Corigliano d'Otranto,

IL MESSO COMUNALE